



COMUNE DI FORTE DEI MARMI Provincia di Lucca

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2023

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 e ss.mm.ii, della Deliberazione G.R.T. n. 402 del 30.03.2020 e della determinazione dirigenziale n. 704 del 7/6/2023 .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi trenta giorni i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo ad integrazione dei canoni di locazione da erogare per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023.

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione al bando

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare i cittadini di altro Stato in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- 2) Residenza anagrafica nel Comune di Forte dei Marmi presso l'immobile in riferimento al quale si richiede il contributo;
- 3) Titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio di proprietà privata o pubblica adibito ad abitazione principale con esclusione delle categorie catastali A/1; A/8 e A/9 e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero abitare l'alloggio in forza di un provvedimento di un Giudice o di un Tribunale nel quale si prevede il pagamento di una indennità di occupazione;
- 4) Assenza di titolarità di diritti di proprietà usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019.
- 5) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).Le disposizioni di cui al n. 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

6) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

7) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 e 6;

8) possesso di certificazione ISEE in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 dalla quale risulti:

- Fascia A

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS pari a **€ 14.877,20** (circolare INPS n. 35 del 3.4.2023). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

- Fascia B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS pari a **€ 14.877,20** e l'importo di **€ 32.048,52**. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a **€ 16.500,00** (limite per l'accesso agli alloggi E.r.p.).

9) non essere titolare di altri benefici pubblici erogati da qualunque Ente a titolo di sostegno alloggiativo e relativi allo stesso periodo temporale. I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26. Pertanto il Comune successivamente alla erogazione dei contributi comunica all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. Per data di disponibilità dell'alloggio è da intendersi quella della consegna chiavi.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISEE in corso di validità ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;

2) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

3) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento rilasciata sia dal richiedente, sia da parte del soggetto che presta l'aiuto economico.

4) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

5) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 - Nucleo familiare e superficie dell'alloggio

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della vigente normativa ISEE.

Attenzione! Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati tutti i requisiti relativi all'ammissione al presente bando, indicati nel precedente art. 1.

Con riferimento al nucleo familiare dovrà essere dichiarato il numero di persone, rientranti nelle categorie sotto indicate, componenti il nucleo del richiedente alla data di pubblicazione del bando:

- ultrasessantacinquenni;
- soggetti disabili (soggetti aventi invalidità di qualsiasi genere comportanti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi);
- minori (soggetti di età inferiore ad anni 18);

con riferimento all'alloggio condotto in locazione, dovrà essere indicato:

- i mq. calcolati con la regola della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARI (*superficie misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale le frazioni di metro fino a 0,50 vanno trascurate quelle superiori arrotondate ad un metro quadrato. Per ulteriori riferimenti consultare il "Regolamento per la applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni"*);
- procedura di sfratto avviata (SI/NO);
- numero di nuclei che risiedono nell'alloggio;
- tipo di contratto registrato;

Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 76, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445/2000 e agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 5 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì, alla collocazione nelle rispettive fasce di appartenenza, sulla base dei seguenti criteri:

Sono collocati nella fascia A) i soggetti il cui **valore ISE** risulti uguale o inferiore all'importo di **€ 14.877,20** (*importo di due pensioni minime I.N.P.S.*) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14%;

Sono collocati nella fascia B) i soggetti il cui **valore ISE** sia superiore ad **€ 14.877,20** (importo di due pensioni minime I.N.P.S.) e non superiore ad **€ 32.048,52**; e per i quali il **valore ISEE** non sia superiore al limite massimo di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (il limite per l'accesso all'E.R.P. è di **€ 16.500,00** ai sensi della D.G.R. n. 630/2013). Per tali soggetti l'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, rapportata al valore ISE, non deve essere inferiore al 24%.

Nell'ambito delle fasce A) e B) i soggetti richiedenti **sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE** (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) a partire dalla percentuale di incidenza più alta, in caso di parità la posizione in graduatoria verrà determinata con precedenza al valore ISEE più basso;

La graduatoria provvisoria, redatta secondo i criteri del presente bando, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare opposizione.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Comune decide sui ricorsi presentati, e formula la graduatoria definitiva, in caso di parità nella percentuale di incidenza canone/ISE verrà data priorità alla domanda che presenta un valore ISEE più basso;

La pubblicazione della graduatoria, sia provvisoria che definitiva, è effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento U.E. 2016/679).

Art. 6- Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità per l'anno 2023.

Art. 7 - Entità del contributo

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato ed al netto degli oneri accessori sul valore ISE ed è così calcolato:

a. Per i nuclei con valore ISE non superiore a **€ 14.877,20** (importo di due pensioni minime I.N.P.S.) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di **€ 3.100,00** annui (**fascia A**);

b) Per i nuclei, aventi valore ISE superiore a **€ 14.877,20** (importo di due pensioni minime I.N.P.S.) ed inferiore o uguale ad **€ 32.048,52** il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di **€ 2.325,00** annui (**fascia B**);

I contributi di cui al presente articolo saranno liquidati con le modalità indicate nel successivo art. 8.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi. (Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle superiori si considerano mese intero).

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2023 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva.

Art. 8 – Modalità di liquidazione del contributo

I contributi sono erogati nei limiti delle risorse annue messe a disposizione dal Comune fino ad esaurimento delle stesse secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'Amministrazione Comunale, qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si riserva la possibilità di provvedere alla liquidazione dei contributi in misura ridotta in relazione all'importo disponibile. L'importo del contributo in ogni caso non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e comunque non inferiore ad euro 200,00 come previsto dal punto 5.3 dell'Allegato A alla D.G.R.T. n. 402 del 30.03.2020;

I concorrenti, prima della liquidazione del contributo dovranno produrre le ricevute che attestano il pagamento del canone di locazione relative ai mesi per i quali gli interessati hanno diritto all'erogazione del contributo.

Le ricevute di pagamento dovranno pervenire entro il 31/1/2024.

E' fatto riserva di poter modificare la graduatoria definitiva nei casi di:

- 1- Accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;
- 2- Accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o dell'incidenza canone reddito;

L'esclusione dall'erogazione del contributo, e/o la modifica dell'importo e la conseguente modifica della graduatoria, avverrà mediante comunicazione, con raccomandata A.R. all'interessato concedendo allo stesso i termini per la presentazione di deduzioni scritte e/o documenti.

Ai sensi della circolare n. 1/2006 trasmessa dalla Regione Toscana nel caso che dalla presentazione delle ricevute di pagamento del canone si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procede come di seguito:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Ai sensi dell'art. 11, 3° comma, della legge 431/98, così come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito con modifiche, dalla legge 12.11.2004 n. 269 i contributi integrativi di cui al presente bando potranno essere, in caso di morosità, erogati ai locatori interessati alla sanatoria della morosità medesima, alle condizioni sotto riportate:

- 1) Nel caso in cui l'importo del contributo erogabile sia pari o maggiore della morosità maturata, presentazione dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, sottoscritta dal locatore, che attesti l'avvenuta sanatoria della morosità stessa e conseguente rinuncia ad intraprendere azioni di rilascio dell'immobile o a sospendere quelle in corso.
- 2) Nel caso in cui l'importo del contributo erogabile sia minore dell'importo della morosità maturata presentazione dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, dalla quale risulti la disponibilità del locatore ad accettare il contributo medesimo e a sospendere o non attivare le procedure di sfratto a causa del debito rimasto pendente fino alla pubblicazione del bando contributo affitto 2023.

Nel caso di liquidazione del contributo con le modalità di cui al precedente punto 1) la parte di contributo eventualmente eccedente la morosità, sarà liquidata al conduttore, con le modalità di cui al presente articolo.

In mancanza delle condizioni sopra dette il contributo relativo al periodo di morosità, non sarà erogato.

Art. 9 Casi Particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno fare specifica richiesta trasmettendo idonea certificazione che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente entro il termine di cui al precedente art. 8.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 10– Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato per il 1 luglio 2023.

Art. 11– Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. Le domande devono essere presentate e/o pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune esclusivamente con una delle modalità di seguito indicate:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Forte dei Marmi nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30);
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Forte dei Marmi, piazza Dante n. 1 – 55042 Forte dei Marmi (LU). In questo caso, per il rispetto dei termini di presentazione di cui all'art. 10, non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Forte dei Marmi: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it.

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In applicazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, ANCI Toscana, Comando Regionale Toscana, Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 13 – Informativa ai sensi del regolamento U.E. 679/2016

Il **Comune di Forte dei Marmi**, in qualità di **Titolare** con sede in Piazza Dante n. 1 CAP 55042, Forte dei Marmi (Lu) PEC protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it (centralino . 0584 2801, P.I. 00138080460) tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche.

Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento al titolare.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla conclusione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato e da collaboratori del titolare o espressamente designati dai responsabili del trattamento e da altri soggetti a cui i dati devono essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o di regolamento.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGDP).

L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione dati (RPD) presso il Titolare con sede in Piazza Dante n. 1, CAP 55042 Forte dei Marmi (Lu) Email RPD: privacy@comunefdm.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante) secondo le procedure previste.

Art. 14 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modificazioni ed integrazioni e alla Deliberazione G.R.T. n. 402 del 30.03.2020.

Forte dei Marmi, ___ 8/6/2023 ___

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Antonella Bugliani